

WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA

(esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro

accessibile a chiunque intrattenga un rapporto giuridico pur senza frequentare i luoghi di
lavoro

pubblicata sul sito internet in una sezione ivi dedicata)

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e

Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

(cd WHISTLEBLOWING)

INFORMATIVA EX ART. 5 D. L.vo N. 24/2023

Preambolo:

L'azienda Pasqual Zemiro srl intende ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, pubblicato in G.U. n. 63 del 15 Marzo 2023 che ha dato attuazione della Direttiva UE n. 1937 del 23 Ottobre 2019, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La "**Procedura di Allerta Interna**" ("*whistleblowing*") è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalla normativa esterna ed interna, lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale o degli altri soggetti legittimati individuati dalla normativa, che, venuti a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.

Un'efficace sistema di whistleblowing rappresenta per l'Azienda Pasqual Zemiro srl uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e d'integrità nella propria azione e un utile campanello d'allarme che consente di adottare le appropriate misure.

Oggetto della segnalazione:

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistano in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Contenuto della segnalazione:

E' importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al Gestore del canale di segnalazione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

Come stabilito nelle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione, in sintesi, deve contenere almeno:

- i dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
- il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto.

Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta, altri soggetti o documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (*whistleblower*) sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorativa.

In caso di segnalazione anonima il Gestore del canale di segnalazione interna non potrà rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione, né mantenere interlocuzioni e richiedere integrazioni, né dare riscontro alla segnalazione.

Soggetti protetti:

Coloro che fanno segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce, e che siano – con riferimento al settore privato – lavoratori subordinati, lavoratori autonomi con rapporto di stabile collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestino l'attività per l'azienda, volontari e tirocinanti, gli azionisti, i facilitatori, chi è legato a stabile legame affettivo con il segnalante, i colleghi di lavoro che prestino attività nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Effetti:

A seguito di tale segnalazione, i soggetti protetti non possono subire alcuna ritorsione, e più precisamente:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi

- economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto protetto può comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le ritorsioni che ritiene di aver subito, per il successivo intervento dell'Ispettorato del Lavoro e della competente Autorità Giudiziaria.

Il canale di segnalazione interna:

L'azienda Pasqual Zemiro srl ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna, che garantiscono, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In forma scritta: attraverso il portale dedicato (<https://pasqualzemiro.whistleblowings.com/>)

In forma orale: su richiesta della persona segnalante al n. 041 5470017 mediante un incontro diretto con il **Comitato Operativo Segnalazioni (COS)**, il quale provvederà entro un termine ragionevole a fissare l'incontro.

Il canale di segnalazione esterna:

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna deve essere effettuata per il tramite del canale di segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in forma scritta tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e come da informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it nella sezione dedicata al whistleblowing.

Il Gestore del canale di segnalazione interna:

La gestione del canale di segnalazione è affidata al **Comitato Operativo Segnalazioni (COS)**.

Il Gestore svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, mediante inoltro alle Autorità o uffici competenti o mediante motivata archiviazione;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Trattamento dei dati personali:

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e del decreto legislativo 18 maggio

2018, n. 51 (Trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti incaricati, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui al GDPR e al Codice della Privacy.

Conservazione della documentazione:

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui decreto sul whistleblowing, del GDPR e del Codice della Privacy.